



Città metropolitana
di Roma Capitale

HUB 2 - DIP. 03

**SERV. 1 - Gestione rifiuti e promozione della raccolta differenziata -
DPT0301**

e-mail:m.zagari@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P2272 del
28/05/2025

Il Dirigente del servizio
Zagari Maria

Responsabile dell'istruttoria

Responsabile del procedimento

Ing. Annabella Portanova

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: OGGETTO: Società "ECO TRANSFER S.r.l." - P. IVA e C. F. 07521940721 - Diniego al rilascio di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, degli artt. 15 e 16 della L.R. 27/98 e della D.G.R. n. 239/2008 per un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi e messa in riserva di rifiuti pericolosi ubicato nel comune di Roma, in Via di Cervara n. 143-143/A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Zagari Maria

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto Consiliare n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

di fonte comunitaria:

- Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19-11-2008 "relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive" e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1179/2012 della Commissione del 10 dicembre 2012 recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 715/2013 della Commissione del 25 giugno 2013 recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio;

di fonte nazionale:

- Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997" e s.m.i.;
- Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209 "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso";
- Decreto Ministeriale Ambiente del 31/01/2005 "Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372";
- Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti" e s.m.i.;
- Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 concernente "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- Decreto Ministeriale Ambiente del 29/01/2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.59";
- Decreto Ministeriale Lavori pubblici del 14/01/2008;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.;



- Decreto Ministeriale Ambiente n. 22 del 14/02/2013 “Regolamento recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS)-Attuazione art. 184ter del D.Lgs 152/2006”;
- Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 “Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) - attuazione direttiva 2012/19/UE” e s.m.i.;
- Legge 116 del 11 agosto 2014 “Capo II - Disposizioni urgenti per l'efficacia dell'azione pubblica di tutela ambientale, per la semplificazione di procedimenti in materia ambientale e per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'unione europea”;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 69 del 28/03/2018 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del D. Lgs. 152 del 03/04/2006”;
- Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n.1121 del 21/01/2019 recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi” e s.m.i.;
- Circolare del Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 3058 del 12/02/2019;
- Legge 2 novembre 2019, n. 128 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”;
- Decreto legislativo n. 116 del 03/09/2020 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;
- Decreto legislativo n. 121 del 03/09/2020 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
- D.M. Ambiente 22/09/2020, n. 188 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184 - ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
- “Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter comma 3 del D. Lgs. 152/2006”. Revisione gennaio 2022 - Delibera del Consiglio SNPA, Seduta del 23.02.2022. Doc. n. 156/22 - Linee Guida SNPA 41/22;
- Decreto del Ministero dell'interno del 26 luglio 2022 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti”;
- Decreto Legislativo n. 213 del 23/12/2022 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;
- Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 28/06/2023, n. 309 “Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs. n. 152/2006 in materia di emissioni odorigene”;
- Decreto legge 10 agosto 2023, n. 104 (convertito nella L. 136 del 09/10/2023), di cui all'art. 22 recante “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici”;
- Decreto del MASE n. 119 del 10/07/2023 “Regolamento recante determinazione delle condizioni per l'esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell'art. 214-ter del D. Lgs. 152/2006”;
- Decreto del MASE n. 127 del 28/06/2024, “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”;



- Decreto Legge n. 153 del 17/10/2024 “Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico”;

di fonte regionale:

- Legge Regionale n. 27 del 9 luglio 1998 concernente la disciplina regionale della gestione dei rifiuti;
- D.C.R.L. n. 112 del 10/07/2002 “Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio” e s.m.i.;
- D.G.R. 222 del 25/02/2005 “Monitoraggio delle acque sotterranee – Rilevazione dei fattori meteorologici e ideologici per il calcolo del bilancio idrico degli acquiferi”;
- D.C.R.L. n. 42 del 27/09/2007 e s.m.i. “Approvazione del Piano di tutela delle acque regionali ai sensi del D.Lgs. 152/99”;
- D.G.R. 239 del 18 aprile 2008 “Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all’Arpa Lazio, alle amministrazioni provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98”;
- D.G.R. 516 del 18/07/2008 “Recepimento decreti commissariali nn. 15 del 11/3/2005, 39 del 30/6/05, 49 del 7/6/07, 67 del 2/7/07”;
- D.G.R. 755 del 24 ottobre 2008 “Criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, dell'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2003 e del D.Lgs. n. 59/2005”. Revoca deliberazione Giunta regionale n. 4100/99 e s.m.i.;
- D.G.R. 239 del 17 aprile 2009 “Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 755/2008, concernente l’approvazione dei criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, dell'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2003 e del D.Lgs. n. 59/2005”;
- D.G.R. 34 del 26 gennaio 2012 “Approvazione delle Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio”;
- D.G.R. n. 213 del 18/05/2012 “Approvazione delle Linee guida agli uffici regionali competenti, alle Province, ai Comuni, all’Arpa Lazio, ai gestori di impianti di produzione ed utilizzo di combustibile derivato dal recupero di rifiuti, sugli adempimenti a seguito del recepimento della Direttiva 2008/98/CE di cui al Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 (correttivo al D.Lgs. 152/2006), per la parte relativa alla gestione del Combustibile Solido Secondario (CSS)”;
- D.G.R. 536 del 15 settembre 2016 “Aggiornamento dell'Allegato 4 della D.G.R. n. 217 del 18 maggio 2012 “Nuova zonizzazione del territorio regionale e classificazione delle zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente in attuazione dell'art. 3, dei commi 1 e 2 dell'art. 4 e dei commi 2 e 5 dell'art. 8, del D.Lgs. 155/2010”;
- Deliberazione 17 gennaio 2017 n. 5 “DM Ambiente 26 maggio 2016, n. 141 - DGR 17 aprile 2009 n. 239 - Aggiornamento Documento tecnico “Criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti”;
- D.C.R. n. 18 del 23/11/2018 “Approvazione dell’aggiornamento del Piano di tutela delle acque della Regione Lazio, ai sensi del D.Lgs. 152/06”;
- Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio 2019-2025, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto 2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 116 del 22/09/2020;



- D.C.R. n. 8 del 05/10/2022 “Aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria (PRQA)”;
- D.G.R. n. 884 del 18/10/2022 “Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale”;
- L.R. n. 4 del 25/03/2024 (pubblicata nel BURL n. 25 del 26/03/2024), di cui all’art. 7 “Disciplina transitoria di adeguamento all’articolo 22 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, relativo a conferimento di funzioni in materia di bonifiche e di rifiuti, convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2023, n. 136”;
- Circolare prot. n. 428482 del 27/03/2024 emessa dalla Regione Lazio avente ad oggetto: *“L.R. n. 4 del 25/03/2024 (BURL n. 25 del 26/03/2024) - Art. 7 Disciplina transitoria di adeguamento all’articolo 22 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, relativo a conferimento di funzioni in materia di bonifiche e di rifiuti, convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2023, n. 136 - Ripristino delle deleghe di funzioni di cui all’art. 5 comma 2, lettere a), b) e c) della L.R. n. 27/1998 e s.m.i. successivamente alla Sentenza n. 2/2024 del 04/01/2024 della Corte Costituzionale”;*

VISTO

l’istanza prot. RM2075 del 03/08/2023 presentata dalla Società ECO TRANSFER S.r.l., P. IVA e C. F. 07521940721, di seguito Società, per il rilascio di autorizzazione ai sensi degli artt. 208 e 269 del D. Lgs. 152/06, degli artt. 15 e 16 della L.R. 27/98 e della D.G.R. n. 239/2008 per un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi e messa in riserva di rifiuti pericolosi, ubicato nel comune di Roma, in Via di Cervara n. 143-143/A;

la nota prot. RM2715 del 29/09/2023 con cui il Servizio 1 – Dip.to III della CmRC costituendo, alla data di presentazione della suddetta istanza, parte della struttura commissariale in virtù della Disposizione n. 1 del 23 gennaio 2023 del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 e al successivo recepimento di ulteriori assetti organizzativi e funzionali (Disposizione n. 23 del 03.08.2023 del Commissario Straordinario per la definizione della disciplina tariffaria e relativa modulistica d’istanza), ha comunicato alla Società la necessità di trasmettere una nuova istanza ad integrale sostituzione della precedente e al contempo ha fornito indicazioni e considerazioni in merito alla documentazione presentata;

la nota prot. RM3175 del 30/10/2023 con cui la Società, ha trasmesso formale istanza e relativa documentazione all’Ufficio di Supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 - Direzione 2 Programmazione e Gestione dei Rifiuti a Roma - Area Ambiente e Tutela del Territorio;

CONSIDERATO CHE

la documentazione agli atti è stata ritenuta non completa ed esaustiva, sono state richieste integrazioni con note prott. RM304 del 25/01/2024, RM1398 del 15/03/2024 e RM2259 del 02/05/2024 a cui la Società ha dato riscontro con le note prott. RM706 del 13/02/2024, RM1926 del 16/04/2024, RM2219 del 30/04/2024 e RM2289 del 04/05/2024;

con nota prot. RM2976 del 31/05/2024 dell’Ufficio di supporto del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 è stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i. da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona per il rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi degli artt. 208 e 269 del D. Lgs. 152/06 e degli artt. 15 e 16 della L.R. 27/98 e della D.G.R. n. 239/2008 per l’impianto di gestione rifiuti non pericolosi e messa in riserva di rifiuti pericolosi in esame, invitando a parteciparvi le seguenti Amministrazioni:



Città metropolitana di Roma Capitale

- Regione Lazio - Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti - Area Rifiuti;
- Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente - Area Qualità dell'Ambiente;
- Regione Lazio - Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica - Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica;
- ARPA Lazio - Dipartimento Pressioni sull'Ambiente - Sezione Provinciale di Roma, Unità Controlli 1;
- ASL Roma 2 - Dipartimento di Prevenzione - Servizio S.I.S.P. e Servizio Pre.S.A.L;
- Roma Capitale - Dip.to Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti - Servizio Programmazione, Pianificazione e Gestione Acustica - Servizio per le Autorizzazioni agli Scarichi Idrici - Servizio per la Messa in Sicurezza e Bonifica dei Siti Contaminati;
- Roma Capitale - Dip.to Programmazione e Attuazione Urbanistica - Direzione Pianificazione Generale - Direzione Edilizia Privata;
- Roma Capitale - Dip.to Mobilità Sostenibile e Trasporti - Direzione Programmazione e Attuazione dei Piani di Mobilità - Servizio Progetti Stradali e Discipline di Traffico;
- Roma Capitale - Sovrintendenza Capitolina - Direzione Interventi su Edilizia Monumentale - Servizio Coordinamento Gestione del Territorio, Carta dell'Agro Forma Romae e Carta per la Qualità;
- Roma Capitale - Dip.to Coordinamento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Direzione;
- Roma Capitale - Municipio IV - Direzione Tecnica;
- Ministero della Cultura - Segretariato Regionale per il Lazio;
- Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale di Roma Archeologia Belle Arti e Paesaggio;
- Città metropolitana di Roma Capitale - Dip.to IV "Pianificazione strategica e governo del territorio" - Servizio 1 "Urbanistica e attuazione del PTMG";
- Comando VV.FF.;
- ACEA Ato2 S.p.a.;

con la suddetta indicazione della Conferenza di Servizi sono stati evidenziati ed attenzionati a tutti gli Enti coinvolti alcuni aspetti formulando, in particolare, le seguenti richieste:

- *"ad ARPA Lazio di esprimersi in merito alla conformità dell'operazione di gestione proposta (operazione R13 propedeutica a successive operazioni R12 di sterilizzazione e/o R1 presso impianti terzi svolta sui codici EER 180103* e 180202* "rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni" e su altri codici EER di rifiuti sanitari non a rischio infettivo) rispetto a quanto disciplinato dal D.P.R. 254/2003 "Regolamento disciplinante le modalità di gestione di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo" (...);*
- *al Comando dei Vigili del Fuoco di esprimersi sul progetto in esame vista la documentazione di prevenzione incendi allegata all'istanza;*
- *al competente Ufficio di Roma Capitale, di esprimersi in merito alla validità del "certificato" con data 13/01/1998 di allaccio in pubblica fognatura emesso dal "Comune di Roma - Circoscrizione V" dal momento che lo stesso è relativo ad immobile sito in "Via di Tor Cervara n. 143, fronte civ. 188, mentre l'impianto in oggetto è sito in via di Cervara n. 143-143/A;*
- *ai competenti uffici di Roma Capitale ed all'ASL RM2 di esprimersi nel merito di quanto dichiarato dalla Società: "All'interno del comparto risultano presenti n. 2 palazzi, destinati apparentemente a civili abitazioni/uffici, non ultimati e la cui costruzione risulta ormai sospesa da diversi anni. Considerato comunque il tipo di attività svolta presso lo stabilimento è scongiurata qualunque interazione (emissioni di rumore o polveri)";*



nell'ambito dei lavori della Conferenza di Servizi sono pervenuti i seguenti pareri e note, resi disponibili mediante relative comunicazioni di pubblicazione sul sito istituzionale della CmRC:

- nota di non competenza della ASL Roma 2 – UOC Servizio Pre.S.A.L. – prot. n. 110804 del 03/06/2024, acquisita con prot. RM2998 in pari data;
- parere negativo della ASL Roma 2 – UOC Servizio Igiene e Sanità Pubblica – prot. n. 0117263 del 11/06/2024, acquisito con prot. RM3152 in pari data, emesso in ottemperanza all'art. 94 del Regolamento d'Igiene di Roma Capitale che vieta entro un raggio di 200 m dai centri abitati l'installazione di industrie insalubri classificate di 1^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULS, essendo stata rilevata nello specifico, mediante sopralluogo, la presenza di due edifici residenziali adiacenti all'impianto;
- nota di richiesta integrazioni del Dip.to Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale – Servizio Coordinamento tecnico delle attività relative ai diversi tipi di inquinamento - prot. QI 120225 del 12/06/2024, acquisita con prot. RM3183 in pari data;
- parere positivo con prescrizioni del Dipartimento Ciclo dei Rifiuti e Risanamento dagli Inquinamenti di Roma Capitale - Ufficio conformità acustica ambientale impianti ed infrastrutture urbane – prot. NA 12612 del 13/06/2024, acquisito con prot. RM3195 in pari data;
- nota di non competenza del Dipartimento Ciclo dei Rifiuti e Risanamento dagli Inquinamenti di Roma Capitale –Servizio Bonifica Siti Contaminati e Geologia Ambientale – prot. NA 12835 del 14/06/2024, acquisita con prot. RM3234 in pari data;
- nota di richiesta integrazioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma – Polo Nomentano Tivoli – prot. U.0052007 del 17/06/2024, acquisita con prot. RM3275 in pari data;
- nota della Sovrintendenza Capitolina prot. RI 24024 del 20/06/2024, acquisita con prot. RM3346 in pari data, la quale ha comunicato la non competenza in quanto l'immobile in oggetto non risulta censito in "Carta per la Qualità";
- nota di non competenza del Dipartimento Coordinamento e Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana di Roma Capitale – prot. QN 127013 del 24/06/2024, acquisita con prot. RM3405 in pari data;
- parere favorevole del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti di Roma Capitale – prot. QG 27267 del 25/06/2024, acquisita con prot. RM3426;
- nota di non competenza e richiesta di riscontro al Municipio IV (ex Circoscrizione V) e ad ACEA ATO2 del Dip. Infrastrutture e Lavori Pubblici di Roma Capitale – Servizio Coordinamento S.I.I e realizzazione opere idrauliche – prot. QN 152781 del 24/07/2024, acquisita con prot. RM4047 in pari data;
- nota di non competenza del Dip. Infrastrutture e Lavori Pubblici di Roma Capitale – Servizio Dissesto idrogeologico e difesa del suolo – prot. QN 157988 del 08/08/2024, acquisita con prot. RM4453 in pari data;
- nota di ARPA Lazio – prot. 61766 del 28/08/2024, acquisita con prot. RM4636 in pari data, in cui si dichiara che *"date le numerose considerazioni, le perplessità riscontrate per alcuni aspetti (quali la viabilità e la numerosità dei codici EER richiesti in ingresso) e le numerose modifiche che si rendono necessarie, al fine di consentire alla scrivente Agenzia di poter procedere alle ulteriori valutazioni di propria competenza, si rimanda all'A.C. l'opportunità di richiedere alla società una rielaborazione della documentazione agli atti in adempimento a tutto quanto sopra rappresentato, comprensiva di una eventuale revisione dei codici EER richiesti in ingresso, delle operazioni di recupero da effettuare e di una rielaborazione del layout planimetrico in modo da rendere più fattibile e operativamente concreto il progetto del nuovo impianto"*;
- parere di compatibilità con il PTPG della CmRC – Servizio 1 "Urbanistica e attuazione del PTMG" del Dipartimento IV, acquisito con prot. RM4642 del 28/08/2024;
- parere favorevole con condizioni della Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti – Area Rifiuti – prot. U.1051748 del 28/08/2024, acquisito con prot. RM4648 in pari data;



- parere del Dip.to Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale – prot. QI 175225 del 10/09/2024, acquisito con prot. RM4861 in pari data, in cui si attesta la non conformità al PRG;
- nota della Direzione Regionale Urbanistica – prot. U.1112035 del 12/09/2024, acquisita con prot. CmRC n. 151168 in pari data, con la quale è stato comunicato di non essere state ravvisate competenze urbanistiche né paesaggistiche per il progetto in esame.

VISTO

le richieste di integrazioni pervenute dagli Enti convocati ed in considerazione dei termini stabiliti ai sensi dell'art. 14-bis comma 2 lettera b) e c) per i lavori della suddetta Conferenza, con nota prot. RM3323 del 19/06/2024 è stata comunicata la sospensione dei termini del procedimento sino alla produzione da parte della Società di quanto richiesto;

il riscontro trasmesso dalla Società, acquisito con nota prot. RM4129 del 29/07/2024;

la nota prot. RM4358 del 06/08/2024 con cui è stata comunicata la pubblicazione della documentazione integrativa, riattivando pertanto i termini del procedimento;

PRESO ATTO

del parere negativo espresso da ASL Roma 2 (prot. n. 0117263 del 11/06/2024) in ottemperanza all'art. 94 del Regolamento d'Igiene di Roma Capitale che vieta entro un raggio di 200 m dai centri abitati l'installazione di industrie insalubri classificate di 1^a classe ai sensi dell'art 216 del TULS, in cui nello specifico si rilevava mediante sopralluogo la presenza di due edifici residenziali adiacenti all'impianto, i quali risulterebbero essere stati *“edificati da Roma Capitale in forza di Permesso di Costruire n. 125 del 20/06/2016, in seno al Programma straordinario di edilizia abitativa di cui alla Delibera di G.C. n. 547/2002, individuati quali edifici residenziali per l'emergenza abitativa”*;

della nota prot. n. 61766 del 28/08/2024 di ARPA Lazio (acquisita con prot. RM4636 in pari data) nella quale sono state evidenziate diverse criticità, esprimendo la necessità di richiedere una rielaborazione complessiva del progetto che comprendesse *“una eventuale revisione dei codici EER richiesti in ingresso, delle operazioni di recupero da effettuare e di una rielaborazione del layout planimetrico in modo da rendere più fattibile e operativamente concreto il progetto del nuovo impianto”*;

del parere prot. QI 175225 del 10/09/2024 del Dip.to Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale, il quale demandava al Municipio V e non al IV *“la verifica della conformità dello stato dei luoghi ai titoli edilizi rilasciati e di quelli ancora da rilasciare, vista la competenza per la vigilanza dell'attività edilizia”*, diversamente dai confini territoriali consultabili nel sito istituzionale di Roma Capitale;

RITENUTO

di dover procedere, con nota prot. RM5079 del 20/09/2024, a richiedere alla Società una revisione complessiva del progetto presentato al fine di renderlo rispondente a tutto quanto evidenziato da ARPA Lazio, a chiedere un riscontro al Municipio competente per territorio e agli Uffici preposti di Roma Capitale in riferimento a quanto rilevato da ASL Roma 2, nonché a coinvolgere i seguenti ulteriori Enti:

- Roma Capitale - Municipio V - Direzione Tecnica;



- Roma Capitale - Municipio IV - Supporto progetti strategici municipali - Servizio Progettualità e Patrimonio, grandi eventi, rigenerazione urbana;
- Roma Capitale - Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative - Direzione Edilizia Residenziale Pubblica - Direzione Politiche dell'Abitare Sociale;

PRESO ATTO CHE

con nota prot. NA20224 del 24/09/2024 (acquisita con prot. RM5145 in pari data) l'Ufficio conformità acustica ambientale impianti ed infrastrutture urbane di Roma Capitale, in riferimento alla comunicazione di cui alla nota prot. RM5079 del 20/09/2024, ha riscontrato la necessità di un'ulteriore valutazione nel caso in cui la revisione progettuale comportasse modifiche e/o potenziamenti rispetto a quanto già espresso o, in caso contrario, di acquisire esplicita dichiarazione di assenza di modifiche a firma di tecnico abilitato in acustica e del legale rappresentante della Società;

la Società ha trasmesso documentazione integrativa con nota prot. RM5837 del 20/10/2024, comprensiva della valutazione del progetto ai fini antincendio acquisito dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma - Polo Nomentano, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 151/2011 e relativa all'istanza prot. 62924 del 19/07/2024;

VALUTATO CHE

la documentazione trasmessa dalla Società risulta carente e non esaustiva in riferimento alla rielaborazione richiesta e agli aspetti evidenziati, acquisita con nota prot. RM5837 del 20/10/2024;

RITENUTO

al fine dell'eventuale superamento delle criticità/dissensi rilevati, con particolare riferimento al parere negativo dell'ASL Roma 2 UOC Servizio Igiene e Sanità Pubblica di cui alla nota prot. n. 0117263 del 11/06/2024, di dover proseguire i lavori della Conferenza in forma simultanea ed in modalità sincrona, secondo quanto previsto dall'art. 14-bis comma 6 della L. 241/1990 e s.m.i., con nota prot. RM6435 del 08/11/2024 è stata convocata la relativa seduta per il giorno 18/12/2024 e contestualmente è stata richiesta una ulteriore rielaborazione del progetto alla Società tenendo conto degli aspetti rilevati;

VISTO CHE

con nota prot. RM6913 del 25/11/2024 (acquisita con prot. CmRC n. 199559 del 26/11/2024) il Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo 2025, in virtù della Disposizione commissariale n. 46 del 25/11/2024, ha trasmesso alla CmRC il procedimento in oggetto per il seguito di competenza;

con nota prot. RM7001 del 28/11/2024 la Società ha trasmesso documentazione integrativa a riscontro di quanto richiesto con nota prot. prot. RM6435 del 08/11/2024;

con nota prot. n. 204091 del 02/12/2024 la CmRC ha comunicato a tutti gli Enti coinvolti il proseguimento dei lavori della Conferenza confermandone la data di convocazione prevista;

con nota prot. n. 6227 del 14/01/2025 è stato trasmesso il verbale della seduta tenutasi il 18/12/2024;

con nota prot. n. 33862 del 21/02/2025 è stata comunicata la pubblicazione del parere unico regionale, sollecitando la trasmissione dei pareri/riscontri non ancora pervenuti e richiedendo alla Società di indicare impianti idonei di destino finale per tutti i rifiuti sanitari per i quali si prevede l'operazione di recupero R13 propedeutica all'operazione successiva R1 di cui all'Allegato C alla parte IV del D.lgs. 152/06 e s.m.i., dal momento che, come anche ribadito da ARPA Lazio nell'ambito del parere unico regionale, tali rifiuti devono essere inviati in via prioritaria a termodistruzione (R1) nel più breve tempo possibile;

con nota prot. n. 45619 del 11/03/2025 è stato acquisito il riscontro della Società in riferimento alla suddetta richiesta;

con nota prot. n. 55501 del 20/03/2025 la Società ha sollecitato un riscontro in merito all'esito della Conferenza di Servizi;

con nota prot. n. 58850 del 27/03/2025 è stato trasmesso un ulteriore sollecito per la trasmissione del parere unico capitolino, nonché del riscontro richiesto ad ACEA ATO2 in merito alla validità della certificazione di allaccio in pubblica fognatura, nonché alla verifica dell'effettiva esistenza del suddetto allaccio dell'impianto in oggetto ed il relativo collegamento della fognatura recepite al depuratore, come richiamato dal Dip.to Infrastrutture e Lavori Pubblici di Roma Capitale - Servizio Coordinamento S.I.I e realizzazione opere idrauliche con nota prot. QN 152781 del 24/07/2024;

con nota prot. n. 69378 del 11/04/2025 è stata comunicata la pubblicazione del parere unico di Roma Capitale prot. NA 7010 del 03/04/2025 (acquisito con prot. 62939 in pari data) ed effettuata un'ulteriore richiesta al Rappresentante Unico in merito ad alcuni aspetti inerenti al parere espresso;

con nota prot. n. 71838 del 15/04/2025 sono pervenute alcune osservazioni da parte della Società in riferimento alla comunicazione di cui alla nota prot. n. 69378 del 11/04/2025 e al parere unico capitolino;

con nota prot. n. 78599 del 29/04/2025 sono stati trasmessi chiarimenti alla Società in merito alle suddette osservazioni;

con nota prot. 395232 del 15/05/2025 (acquisita con prot. n. 91770 in pari data) è pervenuto il riscontro positivo da parte di ACEA ATO2 in merito all'attività di verifica /esistenza in situ del relativo allaccio fognario in via di Cervara civico 143-143/A;

VISTE LE SEGUENTI ULTERIORI COMUNICAZIONI

la nota prot. CE 162076 del 20/12/2024 da parte del Municipio IV (acquisita con prot. n. 220009 in pari data) in cui si rappresenta che l'area in oggetto ricade nella nuova perimetrazione del Municipio V;

la nota prot. CF 6195 del 14/01/2025 del Municipio V (acquisita con prot. n. 7028 in pari data), in cui si riscontra che *"(...) Il Consiglio del Municipio Roma V a questo punto, con Deliberazione n. 50 del 21.12.2023, ha rifiutato l'assegnazione di ulteriori competenze derivanti dalle predette modificazioni territoriali, in quanto, diversamente da quanto previsto dallo Statuto di Roma Capitale, dal Regolamento del Decentramento Amministrativo, nonché dalle citate deliberazioni di Assemblea Capitolina, le risorse umane, strumentali ed economiche non erano state trasferite alla struttura da incrementare. La predetta deliberazione C.M. n. 50/2023 non risulta impugnata ed è, quindi, pienamente valida ed efficace. Si conferma pertanto quanto precedentemente comunicato (...) circa l'assenza di competenza di questo Municipio Roma V in relazione alla porzione di territorio in cui è ricompresa via di Cervara n. 143-143/A."*;

la nota prot. NC 212 del 17/01/2025 da parte del Dipartimento Decentramento e Servizi delegati di Roma Capitale (acquisita con prot. n. 9148 del 17/01/2025) in cui si conferma la necessità di una definizione interna agli Organi di Roma Capitale, al fine di una *“corretta gestione degli assetti ordinamentali interni a Roma Capitale ma anche in ragione della correlata definizione del quadro delle relative responsabilità”*;

la nota prot. CF 86484 del 30/04/2025 del Municipio V - Direzione Tecnica - Area Edilizia Privata (acquisita con prot. n. 79335 in pari data) in cui si rappresenta che l'impianto in oggetto *“pur ricadente nel territorio dello scrivente Municipio V, come da Deliberazione dell'Assemblea Capitolina anno 2023, non risultano agli atti autorizzazioni di Imbocco in Fogna, in quanto l'archivio relativo alla porzione di territorio trasferita con deliberazione di cui sopra non è stata ancora perfezionata. Pertanto la scrivente Direzione nulla può dire su eventuali autorizzazioni rilasciate antecedentemente alla DAC del 23/04/2023. Per quel che attiene l'aspetto edilizio urbanistico, si rappresenta che nessun titolo è stato depositato presso la scrivente a far data da gennaio 2024, tantomeno è avvenuta una trasmissione documentale da parte del municipio che per anni ha avuto in carico l'impianto a livello di competenza territoriale.”*;

CONSTATATO CHE

in riferimento alle verifiche di allaccio in pubblica fognatura per lo scarico delle acque reflue domestiche, come da richiesta del Dip.to Infrastrutture e Lavori Pubblici di Roma Capitale - Servizio Coordinamento S.I.I e realizzazione opere idrauliche con nota prot. QN 152781 del 24/07/2024, ACEA ATO 2 ha effettuato attività di verifica *in situ* e fornito il riscontro richiesto (sopracitata nota prot. 395232 del 15/05/2025) in riferimento alla pratica 30588 che il Comune di Roma - Circoscrizione V, ha consegnato ad Acea ATO 2 in fase di acquisizione per la gestione interna al perimetro del Sistema Idrico Integrato;

in riferimento ai titoli edilizi dell'impianto in oggetto, la Società (sulla base di quanto presente agli atti) ha presentato in data 28/08/2023 al Municipio IV relativa SCIA prot. n. 102704 per interventi di manutenzione straordinaria (pesante), restauro e risanamento conservativo (pesante) e ristrutturazione edilizia (leggera) e nello specifico, oltre all'installazione di pesa interrata nell'area esterna di pertinenza, una diversa distribuzione degli spazi interni, cambio di destinazione d'uso da locale "esposizione e vendita" a "spogliatoio operai" nei locali uffici del magazzino/deposito e la creazione di nuovi bagni;

il Dip.to Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale, con il parere prot. QI 175225 del 10/09/2024 (confermato con nota prot. QI 8801 del 15/01/2025 ai fini dell'espressione del parere unico capitolino) ha demandato al Municipio V la verifica della conformità dello stato dei luoghi ai titoli edilizi rilasciati, data la rispettiva competenza per la vigilanza dell'attività edilizia;

il parere unico di Roma Capitale prot. NA 7010 del 03/04/2025 non contiene elementi utili alla verifica della conformità dello stato dei luoghi ai titoli edilizi rilasciati, presupposto necessario per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 208, per i motivi espressi con la sopracitata nota prot. CF 86484 del 30/04/2025 del Municipio V - Direzione Tecnica - Area Edilizia Privata;

PRESO ATTO

del parere unico non favorevole del Rappresentante unico regionale prot. n. U.1569885 del 20/12/2024 (acquisito in pari data con prot. n. 220029) emesso sulla base del parere negativo confermato da ASL Roma 2 e del parere della Direzione Ciclo dei Rifiuti - Area Rifiuti condizionato all'acquisizione di parere positivo da parte di ARPA Lazio che, con nota prot. 90325 del 09/12/2024, ha ritenuto non esaustive le rielaborazioni prodotte dalla Società (acquisite in data 20/10/2024 e



28/11/2024) ribadendo “che la documentazione agli atti necessiti di ulteriori integrazioni/chiarimenti al fine di verificare la conformità dell’attività di gestione rifiuti rispetto alla normativa vigente, e rimandando le pertinenti valutazioni all’A.C. al fine del prosieguo del procedimento in esame”;

del parere unico non favorevole del Rappresentante unico di Roma Capitale prot. NA 7010 del 03/04/2025 (acquisito con prot. n. 62939 in pari data) emesso con le seguenti motivazioni:

- *“in merito alla destinazione urbanistica: L’impianto non è conforme alla disciplina di P.R.G. Il comma 2 dell’art. 106, delle NTA del PRG prescrive che fatte salve le prescrizioni della normativa di settore, tali impianti e attrezzature possono essere localizzati nelle aree per le infrastrutture tecnologiche, di cui all’art. 102, negli Ambiti per i Programmi integrati della Città da ristrutturare, di cui all’art. 53, con espressa previsione del Programma integrato. Il “PRINT att. mun. V Tor Cervara – Città da ristrutturare” non è in corso di predisposizione;*
- *si specifica, inoltre, che un’industria insalubre di 1° classe risulta non compatibile con edifici residenziali esistenti e con la previsione di funzioni residenziali e servizi di quartiere, in un intorno di 200 mt dall’impianto, così come disciplinato dal Regolamento di igiene del Comune di Roma, pertanto l’eventuale legittimazione dell’attività in esame determinerà una limitazione delle destinazioni urbanistiche previste dal P.R.G. In particolare nella fascia dei 200 mt dall’impianto in oggetto, oltre ai Tessuti nei Programmi integrati prevalentemente per attività, all’interno del PRINT att. mun. V Tor Cervara – Città da ristrutturare, ricadono le seguenti destinazioni di P.R.G:*
 - *Sistema insediativo, Città Consolidata, Tessuto di espansione novecentesca a tipologia edilizia libera – T3, di cui Agli artt. 44, 45 e 48 delle NTA del PRG vigente;*
 - *Sistema insediativo – Città da ristrutturare – Programmi integrati prevalentemente residenziali/ Sistema dei servizi e delle infrastrutture – Servizi – Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale, all’interno del “PRINT res. mun. V n.2 La Rustica nord – Città da ristrutturare”, di cui agli artt. 83, 85 e 53 delle NTA del PRG vigente;*
 - *Sistema ambientale – Aree naturali protette – Parchi istituiti e tenuta di Castel Porziano, di cui all’art. 69 delle NTA del PRG vigente”;*

CONSIDERATO CHE

ASL Roma 2 nel confermare il proprio parere negativo (nota prot. n. 236222 del 03/12/2024), nell’ambito della conferenza interna regionale, ha anche riferito che *“il parere negativo potrebbe essere superabile se trovasse applicazione l’art. 95 del Regolamento d’Igiene di Roma Capitale il quale testualmente prevede che:*

È vietato aprire manifatture o fabbriche, anche non appartenenti alla prima classe, che possano riuscire in qualunque modo dannose alla salute degli abitanti senza l’autorizzazione del Sindaco, che potrà concederla sentita, qualora lo ritenga opportuno, la Commissione igienico-sanitaria, la quale accerti se nell’esercizio si sia provveduto con speciali cautele a garantire il vicinato da ogni causa di insalubrità.

Allo stesso modo si procederà quando, per alcuno degli stabilimenti della prima classe, fosse richiesto l’esercizio nell’abitato in seguito alla introduzione di nuovi metodi o di speciali cautele che escludano ogni nocimento al vicinato”;

la Società, nell’ambito della seduta di Conferenza come da relativo verbale, ha espresso la volontà di ricorrere all’attuazione di quanto previsto dall’art. 95 del Regolamento d’Igiene di Roma Capitale, così come indicato da ASL Roma 2 ai fini di un possibile superamento del dissenso espresso;

RILEVATA

la non competenza della CmRC in merito alla deroga prevista dall'art. 95 del Regolamento di igiene di Roma Capitale, la cui eventuale concessione spetta al Sindaco;

la mancanza di specifici riferimenti in merito alla suddetta deroga da parte del Rappresentante unico capitolino nel relativo parere unico espresso con la nota prot. NA 7010 del 03/04/2025 (acquisito con prot. n. 62939 in pari data), sebbene esplicitamente richiesto con le sopracitate note prott. n. 33862 del 21/02/2025, n. 58850 del 27/03/2025 e n. 69378 del 11/04/2025;

la non sussistenza, allo stato attuale, di elementi atti al superamento del dissenso espresso da ASL Roma 2 UOC Servizio Igiene e Sanità Pubblica di cui alla nota prot. n. 0117263 del 11/06/2024, confermato nell'ambito del parere unico regionale prot. n. U.1569885 del 20/12/2024;

VISTO CHE

per quanto sopra riportato, con nota prot. n. 84239 del 08/05/2025 è stato comunicato alla Società l'avvio della conclusione negativa della conferenza di servizi e contestuale conclusione del procedimento con diniego dell'autorizzazione, comunicando che, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della presente, l'istante ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti;

nei termini della suddetta comunicazione di preavviso ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990 e s.m.i. di conclusione negativa del procedimento relativo all'istanza prot. RM2075 del 03/08/2023 trasmessa con prot. n. 84239 del 08/05/2025, non sono pervenute ulteriori osservazioni da parte della Società;

CONSIDERATO

che l'ASL Roma 2 è l'Ente pubblico preposto per legge, in forza di una specifica e puntuale attribuzione di competenza amministrativa, a valutare sulla base di normative specifiche di settore gli interessi cosiddetti "sensibili" quale è la tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini;

RITENUTO CHE

quanto espresso da ASL Roma 2 con il parere negativo prot. n. 0117263 del 11/06/2024 (successivamente confermato con nota prot. n. 236222 del 03/12/2024 nell'ambito del parere unico non favorevole del Rappresentante unico regionale prot. n. U.1569885 del 20/12/2024, acquisita in pari data con prot. n. 220029), nonché quanto contenuto nel parere unico negativo di Roma Capitale di cui alla nota prot. NA 7010 del 03/04/2025 nel quale, in particolare, si specifica che *"un'industria insalubre di 1° classe risulta non compatibile con edifici residenziali esistenti e con la previsione di funzioni residenziali e servizi di quartiere, in un intorno di 200 mt dall'impianto, così come disciplinato dal Regolamento di igiene del Comune di Roma, pertanto l'eventuale legittimazione dell'attività in esame determinerà una limitazione delle destinazioni urbanistiche previste dal P.R.G"*, rappresentano le posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti;

tali posizioni sono vincolanti e non superabili allo stato odierno, vista la presenza nella fascia dei 200 m dall'impianto di edificati residenziali destinati all'emergenza abitativa;

CONSIDERATO CHE

in presenza del parere negativo di un'Amministrazione preposta alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini non può essere adottato un provvedimento autorizzatorio a contenuto positivo, restando all'ente la sola possibilità di concludere il procedimento con il diniego dell'autorizzazione non potendo, data la non competenza della stessa in materia di tutela della salute pubblica, definire prescrizioni utili a risolvere il parere negativo dell'ASL;

è prioritaria la necessità di salvaguardare i principi di tutela ambientale e di pubblica salubrità e come evidenziato nei pareri resi nel parere unico regionale non favorevole comprensivo del parere negativo dell'ASL Roma 2 e nel parere unico capitolino non favorevole e che detti principi impongono alla scrivente amministrazione di procedere con il diniego dell'autorizzazione richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

VERIFICATA l'assenza di relazioni di parentela e/o di affinità del responsabile del procedimento e dell'istruttoria con il destinatario del presente provvedimento mediante acquisizione agli atti di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa nei termini e alle condizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000 ed attestata l'assenza di proprio conflitto d'interesse con il destinatario del provvedimento;

preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020, così come modificato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 125 del 04/08/2022;

preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

preso atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile e non necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

il diniego al rilascio di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, degli artt. 15 e 16 della L.R. 27/98 e della D.G.R. n. 239/2008, alla Società "ECO TRANSFER S.r.l." - P. IVA e C. F.: 07521940721, avente sede legale in Via Mirtillo, 259 - 00155 Roma, per un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi e messa in riserva di rifiuti pericolosi ubicato nel comune di Roma, in Via di Cervara n. 143-143/A.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Società e comunicato alla Regione Lazio, all'ARPA Lazio, a Roma Capitale e all'ASL RM 2, oltre alla pubblicazione sul sito istituzionale della Città

metropolitana di Roma Capitale nella sezione "Albo Pretorio Online" e alla comunicazione di cui all'art. 208 comma 17-bis del D.Lgs. 152/06.

Nei confronti del presente provvedimento potrà essere proposto ricorso innanzi al TAR del Lazio entro 60 giorni dall'avvenuta notifica oppure ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.